



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2011
COM(2011) 118 definitivo

2011/0051 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi della proposta

La presente proposta contiene una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), che sono il risultato dell'esperienza acquisita durante i primi anni della sua applicazione. La proposta contiene inoltre alcune modifiche, strettamente correlate, alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

Contesto generale

Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Dopo quattro anni di applicazione pratica è emersa la necessità di alcune modifiche tecniche puntuali, ispirate principalmente dalle fonti seguenti:

- l'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del codice frontiere Schengen, inclusi i risultati delle valutazioni Schengen e le relazioni e le richieste presentate dagli Stati membri;
- la relazione della Commissione del settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del codice frontiere Schengen (COM(2009) 489);
- la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del codice frontiere Schengen (COM(2010)554);
- considerazioni di coerenza legate ad altri atti legislativi adottati recentemente, in particolare il codice dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009) e la direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008).

La presente proposta contiene modifiche che apportano una maggiore chiarezza e che riducono la possibilità di interpretazioni divergenti del testo vigente, e modifiche che rispondono a problemi pratici sorti nei primi anni dopo l'introduzione del codice frontiere Schengen. Prevede inoltre un esplicito quadro giuridico per gli accordi bilaterali relativi alle verifiche di frontiera comuni sul traffico stradale.

Nuove iniziative, come la creazione di un sistema UE di registrazione ingressi/uscite e di un programma UE per viaggiatori registrati, saranno oggetto di apposite proposte da discutere separatamente.

Disposizioni vigenti

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Le modifiche proposte sono state oggetto di uno scambio di vedute con gli esperti degli Stati membri in occasione della riunione del gruppo Immigrazione e asilo del 16 marzo 2010.

Un approfondito scambio di opinioni sulle modifiche proposte ha avuto luogo il 7 maggio 2010 nel corso di una riunione speciale di esperti. Gli esperti degli Stati membri hanno ampiamente sostenuto le modifiche proposte nel merito e l'approccio seguito, quello cioè di proporre modifiche tecniche per apportare un numero limitato di miglioramenti pratici e tecnici al codice frontiere Schengen. Diversi esperti hanno sottolineato l'urgente necessità pratica di affrontare in modo pragmatico alcune delle questioni sollevate nella presente proposta, e hanno espresso l'auspicio che sia rapidamente adottata una modifica.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le principali modifiche proposte vertono sui punti seguenti:

- chiara definizione del metodo di calcolo del "soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi" (articolo 5): in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006 nella causa C-241/05, *Bot*, (Racc. 2006, pag. I-09627), e all'adozione di una disposizione correlata e parallela, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del codice dei visti, è necessario, per il codice frontiere Schengen, un orientamento legislativo chiaro e sicuro su tale questione;
- chiarimento in merito al periodo di validità dei documenti di viaggio delle persone non titolari di visto (articolo 5), in risposta ad esigenze pratiche e per allineare il testo con l'articolo 12 del codice dei visti;
- possibilità di creare corsie separate per i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto (articolo 9), allo scopo di introdurre una maggiore flessibilità e di accelerare il controllo di frontiera in funzione delle necessità pratiche;
- miglioramento della formazione delle guardie di frontiera per permettere loro di individuare situazioni di particolare vulnerabilità riguardanti i minori non accompagnati e le vittime della tratta di esseri umani (articolo 15); la necessità di accordare una specifica attenzione alla formazione volta all'individuazione di tali situazioni è stata recentemente confermata dal piano d'azione della Commissione sui minori non accompagnati (2010 – 2014), COM 2010(213) definitivo del 6.5.2010;
- possibilità di deroghe relative all'ingresso e all'uscita per i membri di servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza (articolo 19);

- un apposito quadro giuridico per i valichi di frontiera condivisi (allegato VI): per permettere la conclusione di accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di controllo di frontiera fra gli Stati membri e i paesi terzi vicini con valichi di frontiera condivisi, va modificato l'allegato VI del codice frontiere Schengen affinché autorizzi esplicitamente gli accordi bilaterali relativi alle verifiche di frontiera comuni sul traffico stradale e instauri un quadro giuridico per alcune questioni fondamentali, come la situazione di coloro che chiedono protezione internazionale.

Base giuridica

Articolo 77, paragrafo 1 e articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), basato sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, cioè sull'articolo 62, punto 1 e punto 2, lettera a). La presente proposta modifica inoltre gli articoli 21 e 22 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, la cui base giuridica (secondo quanto determinato dalla decisione 1999/436/CE) è l'articolo 62, punto 3, del trattato CE, e modifica infine l'articolo 136 di detta convenzione, la cui base giuridica è l'articolo 62, punto 2, del trattato CE.

Principio di sussidiarietà

L'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b) conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e a "garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne".

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni. Il suo obiettivo è sviluppare e migliorare dal punto di vista tecnico le misure del codice frontiere Schengen riguardanti le verifiche cui sono soggette le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente, perché la modifica di un atto esistente dell'Unione (il codice frontiere Schengen) può essere realizzata solo dall'Unione.

Principio di proporzionalità

Stando all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione deve permettere alla proposta di conseguire i suoi obiettivi e di essere attuata quanto più efficacemente.

L'introduzione del codice frontiere Schengen nel 2006 doveva rivestire la forma di un regolamento per garantire che il codice fosse applicato nello stesso modo da tutti gli Stati membri che attuano l'acquis di Schengen. L'iniziativa proposta – la modifica del codice frontiere Schengen – costituisce una modifica di un regolamento esistente e può essere realizzata solo con regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a miglioramenti del regolamento esistente e si basa sugli orientamenti politici ivi contenuti. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze dei vari protocolli nel caso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito; Islanda e Norvegia; Svizzera e Liechtenstein. La specifica situazione di ciascuno di questi Stati è descritta nei considerando da 7 a 12 della presente proposta.

Breve rassegna delle modifiche proposte

– Articolo 1 – Modifiche del codice frontiere Schengen

Modifiche orizzontali

– In tutto il testo è proposto un certo numero di modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona ("UE" invece di "CE"; "Unione europea" invece di "Comunità europea"; riferimenti aggiornati alle disposizioni del trattato).

Articolo 2 - Definizioni

- Paragrafo 1. Modifica derivante dai cambiamenti proposti ai paragrafi 4 e 4 bis.
- Paragrafo 4. Chiarimento che sottolinea che l'articolo 2, paragrafo 4 si riferisce ai collegamenti effettuati da traghetti solo *fra gli Stati membri*.
- Paragrafo 4 bis. La nuova definizione permetterà che gli operatori merci interni beneficino dell'assenza di controlli alle frontiere interne allo stesso modo degli operatori interni di traghetti.
- Paragrafo 15. La definizione di "permesso di soggiorno" è riformulata. Onde evitare malintesi, è precisato che i visti (sia per soggiorni di lunga durata che di breve durata) non possono mai essere considerati "permessi di soggiorno" ai sensi del paragrafo 15, lettera b). Il riferimento obsoleto al fatto di "rientrare" è soppresso. Viene inoltre precisato che i permessi nazionali devono essere comunicati e pubblicati ai sensi dell'articolo 34 per essere considerati tali.

Articolo 4 - Attraversamento delle frontiere esterne

Nell'ottica di migliorare la struttura e la chiarezza generale del testo è soppressa l'attuale, particolareggiata formulazione delle deroghe di cui alle lettere a) e b). Per conservare il contenuto delle disposizioni soppresse, gli articoli 18 e 19 sono modificati in modo da consentire deroghe all'articolo 4 per vari tipi di frontiere e categorie di persone in generale, in combinazione con l'esistente formulazione dell'allegato VI, dal punto 3.2.5. al punto 3.2.9. (navigazione da diporto e pesca costiera) e dell'allegato VII, punto 3.1. (marittimi). Il riferimento all'"*attraversamento occasionale*" al paragrafo 2 serve a distinguere chiaramente fra le eccezioni previste da questa disposizione e i regimi di traffico frontaliero locale che consentono il "*passaggio regolare*" (disciplinato dall'articolo 35 e dal regolamento (CE) n. 1931/2006). Inoltre, il paragrafo 2 autorizza esplicitamente gli accordi bilaterali in questo settore con paesi terzi vicini.

Articolo 5 - Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

- Paragrafo 1. Durata del soggiorno: in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2006 nella causa C-241/05, *Bot*, e all'adozione di una disposizione correlata e parallela, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del codice dei visti, è fornito un orientamento legislativo chiaro per calcolare i "tre mesi nell'arco di sei mesi" per il codice frontiere Schengen, allineando la formulazione a quella del codice dei visti. Documenti di viaggio validi: in risposta ad esigenze pratiche, il testo è allineato all'articolo 12 del codice dei visti, e include la possibilità che le guardie di frontiera prevedano deroghe in giustificati casi d'emergenza.
- Paragrafo 4. Soppressione dell'espressione "visto di ritorno", obsoleta e fuorviante. Alla lettera b), sostituzione del riferimento al regolamento (CE) n. 415/2003 con un riferimento al nuovo codice dei visti. Dato che ai sensi dell'articolo 46 e dell'allegato XII del codice dei visti devono essere compilate statistiche sui visti per *ogni località* in cui gli Stati membri rilasciano visti (compresi i valichi di frontiera), il secondo comma della lettera b) è divenuto ridondante e occorre sostituirlo con un riferimento alle pertinenti disposizioni del codice dei visti.

Articolo 7 - Verifiche di frontiera sulle persone

- Paragrafo 5. Viene precisato il vigente obbligo di fornire le informazioni in forma scritta.
- Nuovo paragrafo 8. Poiché le circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2 (necessità di carattere particolare e situazioni d'emergenza) possono anche, in pratica, rendere necessarie alcune deroghe all'articolo 7, ciò è esplicitamente consentito.

Articolo 9 - Allestimento di corsie separate e segnaletica

- Paragrafo 2. La possibilità di creare corsie separate per i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto è volta a introdurre una maggiore flessibilità e ad accelerare il controllo di frontiera in funzione delle necessità pratiche.

Articolo 10 - Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

- Paragrafo 2. Al primo comma, correzione di un errore linguistico nella versione inglese del testo e nella versione italiana.

- Paragrafo 3. La situazione dei membri dell'equipaggio dei treni internazionali è comparabile a quella dei piloti o dei marittimi, dato che questi treni seguono un orario fisso. Nella "relazione sull'apposizione dei timbri" (COM 2009(489) definitivo) del settembre 2009, la Commissione aveva già annunciato l'introduzione dell'esenzione dal timbro per questa categoria di persone.

Articolo 11 - Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno

- Paragrafo 3. Adeguamento tecnico derivante dall'adozione di nuove disposizioni legislative (direttiva rimpatri 2008/115/CE).
- Nuovo paragrafo 4. Adeguamento tecnico per colmare una lacuna nel testo attuale (prova d'uscita in mancanza del timbro d'uscita).

Articolo 12 – Sorveglianza di frontiera

- Modifica relativa al potere della Commissione di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 13 - Respingimento

- Paragrafo 5. Adeguamento tecnico derivante dall'adozione di nuove disposizioni legislative (regolamento (CE) n. 862/2007 relativo alle statistiche in materia di migrazione).

Articolo 15- Esecuzione dei controlli

- Paragrafo 1. È fatta l'esplicita menzione della base comune per la formazione delle guardie di frontiera sviluppata da FRONTEX. La necessità di accordare una specifica attenzione alla formazione volta all'individuazione di situazioni di particolare vulnerabilità è stata recentemente sottolineata nel piano d'azione della Commissione sui minori non accompagnati (COM 2010(213) definitivo del 6.5.2010).

Articolo 18 - Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiere e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne

- Ultima frase. Onde completare le modifiche all'articolo 4, paragrafo 2, è prevista una base coerente e sistematica per le deroghe dell'articolo 4 per tutti i tipi di frontiere e per tutti i mezzi di trasporto di cui all'allegato VI.

Articolo 19 - Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

- Nuovo paragrafo 1, lettera g). Per consentire le deroghe relative all'ingresso e all'uscita dei membri di servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza è necessario un apposito quadro giuridico (aggiunta di una nuova categoria all'articolo 19, accompagnata da disposizioni correlate all'allegato VII), che includa la possibilità di concludere accordi bilaterali in materia.
- Nuovo paragrafo 1, lettera h). È prevista una speciale esenzione per i lavoratori off-shore (come le persone che lavorano sulle piattaforme petrolifere o nei parchi eolici marittimi) all'allegato VII, punto 8, stabilendo regole analoghe a quelle per la pesca costiera (allegato VI, punti 3.2.8 e 3.2.9.)
- Paragrafo 1, seconda frase. Onde completare le modifiche all'articolo 4, paragrafo 2, è prevista una base coerente e sistematica per le deroghe dell'articolo 4 per tutti i tipi di frontiere e per tutti i mezzi di trasporto di cui all'allegato VII.

Articolo 21 - Verifiche all'interno del territorio

- Lettera d). Molti Stati membri non applicano l'articolo 22 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (obbligo, per i cittadini di paesi terzi in posizione regolare che si recano in altri Stati membri, di dichiarare la loro presenza). Le difficoltà pratiche della verifica dell'osservanza di questo obbligo generale sono ampiamente riconosciute, e non si è potuta avanzare nessuna argomentazione convincente, in termini di costi-benefici, per dimostrare che questa regola incide sensibilmente sull'individuazione degli immigrati in posizione irregolare. La recente relazione della Commissione sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del codice frontiere Schengen (COM(2010)554) ha quindi proposto di abrogare l'articolo 22 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen così come il corrispondente riferimento di cui all'articolo 21, lettera d), del codice frontiere Schengen. La modifica proposta non

pregiudica il diritto degli Stati membri di procedere a controlli mirati per lottare contro l'immigrazione clandestina nel loro territorio, nei limiti fissati dall'articolo 21, lettere da a) a c).

Articolo 32 – Modifiche degli allegati

- Modifica relativa al potere della Commissione di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 33 – Esercizio della delega

- Deve essere espressamente delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta segue la formulazione standard suggerita nel progetto di accordo comune fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea che stabilisce un metodo di lavoro fra le istituzioni relativo all'applicazione dell'articolo 290. È possibile che tale formulazione richieda ulteriori modifiche per tenere conto dei risultati dei negoziati interistituzionali in corso.

Articolo 34 - Comunicazioni

- Paragrafo 1. Precisazione legata alle modifiche dell'articolo 2, paragrafo 15. Dati gli effetti giuridici che il codice frontiere Schengen conferisce alle carte di soggiorno rilasciate ai sensi della direttiva 2004/38/CE, questo tipo di permessi deve essere appositamente specificato.

Articolo 37 - Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

- Armonizzazione degli obblighi di comunicazione, in virtù dei quali gli Stati membri sono espressamente tenuti a informare la Commissione in merito ad ogni accordo bilaterale concluso ai sensi del codice frontiere Schengen.

Allegato III

- Adattamento derivante dalla modifica dell'articolo 9, paragrafo 2, per autorizzare l'allestimento di corsie separate per i viaggiatori esenti dall'obbligo del visto.

Allegato IV

- Punto 3. Adeguamento tecnico: date le dimensioni standard del documento di viaggio (126 x 88 mm), della vignetta visto (105 x 74 mm) e dei timbri di ingresso/di uscita (43 x 30 mm), è diventato tecnicamente impossibile rispettare la regola che impone di apporre i timbri sulla stessa pagina della vignetta visto.

Allegato VI

- Nuovo punto 1.1.4. Per consentire la conclusione di accordi bilaterali sulla cooperazione in materia di controllo di frontiera fra gli Stati membri e i paesi terzi vicini con valichi di frontiera condivisi è necessario un apposito quadro giuridico, che riguardi anche alcune questioni fondamentali come la situazione di coloro che chiedono protezione internazionale. La modifica proposta permette agli Stati membri di concludere accordi bilaterali (autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE), ma non li obbliga a farlo.

- Punti 1.2.1. e 1.2.2. A fini di coerenza, le disposizioni per la conclusione di accordi bilaterali sulle verifiche di frontiera sul traffico ferroviario sono allineate al quadro giuridico proposto al punto 1.1.4. per il traffico stradale. Conseguentemente alla proposta di modificare l'articolo 37, l'ultima frase del punto 1.2.1. diventa ridondante e va soppressa. In base alle necessità concrete, è introdotta maggiore flessibilità per quanto riguarda i luoghi in cui possono essere effettuate le verifiche.
- Punti da 3.1.1 a 3.1.5. Adeguamenti tecnici per conformare la formulazione alla terminologia usata nella convenzione FAL (convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale) e nella direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri¹, e per introdurre la possibilità di presentare per via elettronica l'elenco dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri; inserimento di un riferimento alle informazioni richieste dagli elenchi della convenzione FAL riconosciuti con direttiva 2002/6/CE; possibilità di comunicare gli elenchi ai posti di frontiera attraverso le autorità portuali; termini per la trasmissione degli elenchi; indicazioni più specifiche relative alle verifiche amministrative degli elenchi e precisazione riguardante la necessità di effettuare verifiche sulle persone a bordo.
- Punto 3.2.1. Adeguamenti derivanti dalle modifiche apportate al punto 3.1.
- Punto 3.2.2. Adeguamento in linea con le modifiche proposte al punto 3.1.4.
- Punto 3.2.4. Per evitare un doppione con il punto 3.1.2. quale modificato, il punto 3.2.4. va soppresso.
- Punto 3.2.9. L'obbligo di comunicare i cambiamenti è già previsto al punto 3.1.2. e non occorre ribadirlo al punto 3.2.9.
- Nuovo punto 3.2.10.(i) Precisazione riguardante la necessità di presentare gli elenchi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri nel caso dei collegamenti effettuati da traghetti, allineata alle disposizioni della direttiva 98/41/CE sulla sicurezza marittima.
- Nuovo punto 3.2.11. Precisazione riguardante il regime applicabile ai traghetti provenienti da un paese terzo che effettuino più scali nel territorio degli Stati membri, in base alla logica e alla formulazione di una disposizione parallela esistente per le frontiere aeree (punto 2.1.2., lettera b), iii)).

Allegato VII

- Punto 3.1. Correzione di un errore redazionale: la maggior parte degli Stati membri hanno ratificato la convenzione sui documenti di identità dei marittimi n. C 108, mentre solo tre Stati membri hanno ratificato la convenzione sui documenti di identità dei marittimi n. C 185 (LT, HU, FR). Occorre menzionare quindi entrambe le convenzioni. Miglioramento redazionale: "recarsi a terra" in un porto implica non solo l'ingresso sul territorio ma anche la possibilità di tornare sulla nave (uscita) una volta terminato il soggiorno a terra.

¹ Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

- Soppressione dell'ultima frase dei punti 3.1. e 3.2.: il punto 3 verte solo sulle deroghe agli articoli 4 e 7, *non* sulle deroghe all'articolo 5. Il testo attuale è quindi fuorviante e va soppresso.
- Punti 6.4. e 6.5. Va stabilito un elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori (attualmente elaborato su base volontaria in virtù della sezione 3.7 e dell'allegato 37 del Manuale Schengen) e il suo uso va reso obbligatorio.
- Nuovo punto 7. Si vedano, sopra, le osservazioni sull'articolo 19, paragrafo 1, lettera g).
- Nuovo punto 7. Si vedano, sopra, le osservazioni sull'articolo 19, paragrafo 1, lettera h).

Allegato VIII

- Adattamento derivante dalla modifica dell'articolo 11.

Articolo 2 – Modifiche della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

- Abrogazione dell'articolo 21, paragrafo 3. Dati gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 34 del codice frontiere Schengen, questa disposizione è diventata ridondante e va abrogata.
- Abrogazione dell'articolo 22. Si vedano le osservazioni di cui sopra riguardanti l'articolo 21, lettera d), del codice frontiere Schengen.
- Abrogazione dell'articolo 136. Il diritto UE ha armonizzato le norme relative alle verifiche di frontiera, incidendo con ciò sul potere degli Stati membri di concludere trattati in questo settore. La conclusione di accordi bilaterali fra uno Stato membro e un paese terzo sulle verifiche di frontiera, senza una specifica autorizzazione a farlo nel codice frontiere Schengen, andrebbe a incidere sul diritto dell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE. L'articolo 136 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è incompatibile con questo principio, e va per questo abrogato.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata per garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, devono essere istituite norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo delle frontiere esterne.
- (2) Il 13 ottobre 2006 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)².
- (3) Dopo quattro anni di applicazione pratica è emersa la necessità di apportare alcune modifiche in base all'esperienza pratica degli Stati membri e della Commissione nell'applicazione del codice frontiere Schengen, inclusi i risultati delle valutazioni Schengen, e in risposta alle relazioni e alle richieste degli Stati membri.
- (4) La relazione della Commissione del settembre 2009 sul funzionamento delle disposizioni relative all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi conformemente agli articoli 10 e 11 del codice frontiere Schengen (COM(2009) 489), e la relazione della Commissione del 13 ottobre 2010 sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del codice frontiere Schengen

² GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(COM(2010) 554), contengono suggerimenti concreti per la modifiche tecniche al codice frontiere Schengen.

- (5) Atti legislativi adottati recentemente, in particolare il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)³ e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁴, rendono necessarie alcune modifiche del codice frontiere Schengen.
- (6) Per allineare le disposizioni del codice frontiere Schengen al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda l'adozione di modalità di sorveglianza supplementari conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, e la modifica degli allegati ai sensi dell'articolo 32. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia apportare modifiche tecniche alle attuali disposizioni del codice frontiere Schengen, può essere conseguito solo a livello dell'Unione europea, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità del principio di proporzionalità ugualmente sancito dallo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁵ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo⁶.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo⁷.

³ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁵ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio.⁸
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.⁹ Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.¹⁰ L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del codice frontiere Schengen

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato:

- (1) L'articolo 2 è così modificato:
- (a) il punto 1, lettera c), è sostituito dal seguente:
- "c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti e i collegamenti merci interni;"
- (b) al punto 4, l'espressione "collegamento regolare effettuato da traghetto" è sostituita da "collegamento regolare interno effettuato da traghetto";

⁸ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

⁹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹⁰ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (c) è inserito il seguente punto 4 bis:
- "4 bis) "collegamento merci interno": qualunque collegamento merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;"
- (d) al punto 5, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- (e) al punto 5, lettera a), la parte di frase "dell'articolo 17, paragrafo 1" è sostituita da "dell'articolo 20, paragrafo 1";
- (f) al punto 5, lettera b), i termini "la Comunità" sono sostituiti dai termini "l'Unione";
- (g) al punto 6, la parte di frase "dell'articolo 17, paragrafo 1" è sostituita da "dell'articolo 20, paragrafo 1";
- (h) il punto 15, lettera b), è così modificato:
- "permesso di soggiorno":
- a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;
- b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che li autorizzi a soggiornare nel suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 34, ad eccezione:
- i) dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo, e
- ii) dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio*

GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1-";

- (2) All'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione;"

- (3) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

- (a) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali;
- (b) per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza."

(4) L'articolo 5 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

"Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi dalla data di primo ingresso nel territorio degli Stati membri, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

- a) essere in possesso di un documento di viaggio valido o di un documento che consenta di attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:
 - i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
 - ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti".

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- (i) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi ad entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne si presentano e che tale segnalazione non sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;"

- (ii) alla lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un

visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 e all'allegato XII del regolamento (CE) n. 810/2009.

GU L 243 del 15.9.2009, pag.1"

(5) L'articolo 7 è così modificato:

- (a) al paragrafo 2, secondo comma, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- (b) al paragrafo 2, terzo comma, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- (c) al paragrafo 2, quarto comma, la frase "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione" è sostituita da "beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione";
- (d) il primo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica."

- (e) al paragrafo 6, il termine "comunitario" è soppresso e dopo il termine "circolazione" è inserita la frase "ai sensi della normativa dell'Unione";
- (f) è aggiunto il seguente paragrafo 8:
 - "8. In caso d'applicazione delle lettere a) o b) dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite dal presente articolo."

(6) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. a) I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A ("*UE, SEE, CH*") dell'allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("*esenzione dal visto.*") e B2 ("*tutti i passaporti*") dell'allegato III.

I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie

indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("*esenzione dal visto.*") dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 ("*tutti i passaporti*") dell'allegato III del presente regolamento.

- b) Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 dell'allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 ("*esenzione dal visto*") dell'allegato III è un'opzione, non già un obbligo, per gli Stati membri. Essi decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche."

- (7) L'articolo 10 è così modificato:

- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla richiamata direttiva.

È apposto un timbro d'ingresso e di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE."

- (b) al paragrafo 3 sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

"f) sui documenti di viaggio dei membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

g) sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che presentano una carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE."

- (8) L'articolo 11 è così modificato:

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, il cittadino di paese terzo può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

È aggiunto un nuovo paragrafo 4:

"In caso di mancanza del timbro d'uscita si applicano *mutatis mutandis* le pertinenti disposizioni dei paragrafi 1 e 2".

* GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98."

- (9) All'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- "5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33 per quanto riguarda le modalità di sorveglianza supplementari."
- (10) All'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte, e le presentano conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio*."
-
- * GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
- (11) All'articolo 15, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- "Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera sviluppata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione di situazioni di particolare vulnerabilità che coinvolgono minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l'esercizio delle loro funzioni."
- (12) All'articolo 18, secondo comma, dopo il termine "articolo" è inserito il numero "4".
- (13) All'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:
- (a) al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):
- "g) servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco;
- h) lavoratori off-shore."
- (b) al secondo comma, dopo il termine "articolo" è inserito il numero "4".
- (14) All'articolo 21, la lettera d) è soppressa.
- (15) L'articolo 32 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 32
- Modifiche degli allegati
- La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33 per quanto riguarda le modifiche degli allegati III, IV e VIII."
- (16) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal X.X.2011. (Data di entrata in vigore del presente regolamento)
3. La delega di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 32 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(17) All'articolo 34, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dalla lettera a) e dalla lettera b) dell'articolo 2, punto 15, e fornendo un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 15, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali."

(18) All'articolo 37, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all'articolo 21, lettera c), alle sanzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento."

(19) Gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 è modificata come segue:

- (1) all'articolo 21, il paragrafo 3 è soppresso;
- (2) l'articolo 22 è soppresso;
- (3) l'articolo 136 è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato.

Fatto a [...],

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono così modificati:

(1) L'allegato III è così modificato:

(a) La parte B è sostituita dalla seguente:

"PARTE B1: 'esenzione dal visto';



**ESENZIONE
DAL VISTO**

PARTE B2: 'tutti i passaporti'."



**TUTTI
I PASSAPORTI**

"

(b) Nella parte C, sono inseriti i seguenti pannelli fra i pannelli "UE, SEE, CH" e i pannelli "TUTTI I PASSAPORTI".



ESENZIONE DAL VISTO - AUTOVETTURE



ESENZIONE DAL VISTO - AUTOBUS



ESENZIONE DAL VISTO - AUTOCARRI

(2) All'allegato IV, punto 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In caso d'ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto, il timbro sarà apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto".

(3) All'allegato VI, il punto 1 è così modificato:

(a) è inserito il seguente punto 1.1.4.:

"1.1.4. Valichi di frontiera condivisi"

1.1.4.1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi vicini sull'istituzione di valichi di frontiera condivisi in cui le guardie di frontiera di una delle parti effettuano verifiche all'ingresso e/o all'uscita, conformemente alla loro legislazione, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo.

1.1.4.2. *Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro* - Gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:

- (a) *protezione internazionale*: un cittadino di paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro deve avere accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro anche se non ha ancora superato le verifiche all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo presenti al valico di frontiera condiviso;
- (b) *arresto di una persona o sequestro di beni*: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse
 - o ne informano le autorità dello Stato membro, che assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale e del diritto dell'Unione e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato,
 - o agiscono conformemente alla loro legislazione nazionale. In questi casi l'interessato deve comunque avere accesso al sistema giurisdizionale degli Stati membri e disporre dei rimedi giurisdizionali necessari ad assicurare una tutela giurisdizionale nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, affinché sia garantita la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell'Unione e la piena efficacia di queste;
- (c) *beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione che entrano nel territorio dell'Unione europea*: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi della normativa dell'Unione di entrare nel territorio dell'UE. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, che assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale e del diritto dell'Unione e internazionale.

1.1.4.3. *Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo* - Gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo, conformemente al codice frontiere Schengen e rispettando i seguenti principi:

- (a) *protezione internazionale*: un cittadino di paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere al territorio dello Stato membro in questione in vista dell'avvio delle pertinenti procedure. Le

autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato nel territorio dello Stato membro;

- (b) *arresto di una persona o sequestro di beni*: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, agiscono conformemente alla loro legislazione nazionale e alla legislazione dell'Unione applicabile. Le autorità del paese terzo devono accettare il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;
- (c) *cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio del paese di cui hanno la cittadinanza*: le guardie di frontiera dello Stato membro non impediscono ai cittadini del paese terzo di entrare nel paese di cui hanno la cittadinanza. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dallo Stato membro ai sensi del suo diritto nazionale, le guardie di frontiera di quello Stato membro comunicano tali motivi alle autorità del paese terzo, che assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale e del diritto internazionale.

1.1.4.4. Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, gli Stati membri interessati consultano la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il presente regolamento.

Se ritiene l'accordo incompatibile col presente regolamento, la Commissione ne invia notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate."

(b) i punti 1.2.1. e 1.2.2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:

- nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;
- sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;
- nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.

1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche all'ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei seguenti modi:

- nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;

- nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno."

(4) All'allegato VI, il punto 3 è così modificato:

- (a) al punto 3.1.1., la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4.

- (b) i punti 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. e 3.1.5. sono sostituiti dai seguenti:

"3.1.2. Il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall'armatore della nave (in appresso, in entrambi i casi, il "comandante") compila l'elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (ruolo dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno, al più tardi

- 24 ore prima dell'arrivo in porto, oppure
- al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure
- se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione diviene disponibile.

Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi all'autorità competente designata dallo Stato membro (guardie di frontiera, o autorità portuali o altre autorità che trasmettono senza indugio tali informazioni alle guardie di frontiera).

3.1.3. Una conferma del ricevimento è consegnata al comandante che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.

3.1.4. Il comandante segnala senza indugio all'autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero dei passeggeri.

Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.

In deroga agli articoli 4 e 7, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a un'ispezione fisica della nave e a verifiche individuali delle persone a bordo in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente."

(c) il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

"3.2.1. Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l'itinerario e il programma della crociera nei tempi stabiliti al punto 3.1.2."

(d) al punto 3.2.2., il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi."

(e) al punto 3.2.3., lettere a) e b), il riferimento al "punto 3.2.4" è sostituito dal riferimento al "punto 3.1.2.";

(f) al punto 3.2.3., lettera e), il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, è effettuata una verifica sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi."

(g) il punto 3.2.4. è soppresso;

(h) al punto 3.2.9., il secondo comma è soppresso;

(i) al punto 3.2.10., è aggiunta la seguente lettera i):

"i) il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non è d'applicazione. Se deve essere compilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio, il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo.

* GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35."

(j) è aggiunto il seguente punto 3.2.11.:

"3.2.11. Se un traghetto proveniente da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e ad una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.

Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo."

(5) All'allegato VII, il punto 3 è così modificato:

(a) il punto 3.1. e il punto 3.2. sono sostituiti dal testo seguente:

"In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) e n.185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare e a uscire dal territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti ad una verifica a norma dell'articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco."

(6) All'allegato VII, punto 6, sono aggiunti i seguenti punti 6.4. e 6.5.:

"6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

6.5. In caso di dubbi quanto ad una delle circostanze di cui ai punti 6.1., 6.2. e 6.3., le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori."

(7) All'allegato VII, sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

"7. Servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco

I regimi di ingresso e uscita per i membri di servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza sono disciplinati dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali. Tali regimi possono prevedere deroghe agli articoli 4, 5 e 7.

8. Lavoratori off-shore

In deroga agli articoli 4 e 7, i lavoratori off-shore (che lavorano sulle piattaforme petrolifere, nei parchi eolici marittimi, ecc.) che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.

Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare."

(8) All'allegato VIII, nel modello uniforme, i termini "timbro d'ingresso" sono sostituiti da "timbro d'ingresso o d'uscita", e i termini "sia entrato/a nel territorio dello Stato membro" sono sostituiti da "sia entrato/a nel territorio dello Stato membro o ne sia uscito/a".